



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 471 DEL 22/06/2022

**OGGETTO: VIA CAIROLI
PIAZZA DELLA MERIDIANA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE**

IL DIRIGENTE

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale proseguire nella pedonalizzazione del centro storico, sempre più fruito da flussi turistici, migliorandone, in condizioni di maggior sicurezza, gli spazi pubblici con l'istituzione di un'area pedonale in forma definitiva;

Preso atto che la zona del centro storico cittadino è caratterizzata, e fortemente influenzata da un punto di vista urbanistico e della circolazione, dalla presenza di numerose attività commerciali, attrazioni turistiche e culturali, con il conseguente congestionamento del transito pedonale, soprattutto in occasione di manifestazioni ed eventi che si ripetono a scadenze temporali;

Visto il buon esito del provvedimento precedentemente adottato, con Deliberazione n.191, adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 29.07.2021, che aveva istituito alcune misure idonee a consentire il transito e la sosta temporanea ad alcune e limitate categorie di veicoli nella via Cairoli, onde poter fruire più facilmente della via in questione;

Tenuto conto dell'efficacia ottenuta dall'ordinanza temporanea ORM n°808 del 14/10/2021 con la quale si istituiva un area pedonale nelle vie sopracitate, e ritenuto di rendere definitivo il provvedimento;

Tenuto conto che i provvedimenti in parola sottendono l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in zone in cui la forte concentrazione pedonale, dovuta

anche alla presenza di Palazzi storici (Rolli) quali siti Unesco, rappresenta una criticità per una utilizzazione promiscua di tali aree con il transito veicolare in generale;

Valutata l'esigenza di consentire una breve sosta veicolare solamente ai veicoli dei residenti, autorizzati ai sensi della disciplina ZTL Centro Storico, comunque limitata ad un massimo di trenta minuti di tutti i giorni feriali e festivi;

Riconosciuto di favorire un corretto uso della via così individuata, tale da non intendersi come area di sosta veicolare prolungata, bensì quale temporaneo stazionamento finalizzato a un rapido carico e scarico;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, con tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione dei pedoni, con lo scopo di permettere a questi ultimi di fruire più facilmente delle zone più centrali della città ad essi dedicate, limitando ulteriormente la circolazione veicolare nella via Cairoli e nella piazza della Meridiana alle categorie aventi titolo;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 2021, con la quale è stato approvato l'aggiornamento della disciplina di accesso alle ZTL - nelle quali sono incluse le strade oggetto della presente ordinanza (Zona "Centro storico", settori 4 e 5) - attuata con Ordinanza n. 338 del 29/4/2021;

Visto l'art. 3 comma 1 del vigente Codice della Strada, secondo il quale per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, in particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza immediata,

1. Di confermare la vigenza della Disciplina di accesso al Settore 4 della ZTL Centro Storico, limitatamente all'orario dalle 19 alle 11,30.

2. Di istituire un'Area Pedonale nella Via Garibaldi, tratto compreso tra vico dietro il coro della Maddalena e vico ai Quattro Canti di San Francesco, la cui durata deve intendersi estesa alle ventiquattro ore di tutti i giorni feriali e festivi.
3. Di istituire un'Area Pedonale nella via Cairoli e in piazza della Meridiana, con validità oraria dalle ore 11:30 alle ore 19:00 di tutti i giorni feriali e festivi.

Di consentire, nell'Area Pedonale di Via Cairoli e Piazza della Meridiana, senza necessità di preventiva autorizzazione, la circolazione veicolare alle seguenti categorie:

1.
 - a. velocipedi e monopattini;
 - b. veicoli appartenenti alle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, del Corpo dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso;
 - c. veicoli dell'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (A.M.I.U.) e quelli al servizio dell'Azienda, adibiti alla raccolta di rifiuti e spazzamento strade, il cui accesso è consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale. E' vietato circolare nelle aree per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate all'igiene urbana;
 - d. veicoli di proprietà o al servizio di persone impossibilitate alla guida aventi limitate o impedito capacità motorie titolari del relativo contrassegno di cui all'art. 188 del C.d.S. previa esposizione dello stesso. Accesso e fermata sono consentite esclusivamente nel caso in cui il titolare del contrassegno debba recarsi presso immobili o strutture all'interno dell'area stessa;
 - e. veicoli di proprietà o al servizio dei titolari di passo carrabile;
 - f. veicoli di proprietà o al servizio di residenti, autorizzati ai sensi della Disciplina di accesso alle ZTL, per accedere a cortili ed autorimesse o per effettuare le operazioni di carico e scarico per un tempo massimo consentito di permanenza nell'area pedonale pari a 30 minuti;
 - g. in deroga temporanea ed occasionale, le autovetture di clienti di strutture ricettive, previa comunicazione dell'identificativo da parte del gestore della struttura;
 - h. aziende pubbliche (categorie disciplinare ZTL ESE_04a e ESE_04b) e appaltatori di lavori di pubblica utilità (categorie disciplinare ZTL AUT_06);
 - i. veicoli che svolgono servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi;

REVOCA

L'Ordinanza Dirigenziale N.ORM. 254 del 12/04/2022 e comunque tutte le disposizioni e tutti quei dispositivi di traffico che si appalesino in contrasto con il presente provvedimento, emesse in precedenza nelle strade in oggetto.

MANDA

Ad A.S.Ter. S.p.a. per l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.